



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

R.G. 5/2021

Procedura di liquidazione del patrimonio del debitore

Il Giudice del Sovraindebitamento, dr.ssa Ambra Alvano,

letta la domanda presentata da Surace Giuseppe (C.F. SRCGPP90B20I537T) e Carrozza Erminia (C.F.: CRRRMN91A65H224N) in data 30.12.2021, per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 3/2012 con conseguente nomina del liquidatore, esaminati i documenti allegati e la relazione dell'organismo di composizione della crisi;

richiamato il precedente decreto del 31.1.2022 con cui si richiedeva al ricorrente e all'OCC di includere nella liquidazione tutti i diritti reali immobiliari di cui i ricorrenti sono titolari, senza alcuna esclusione; nonché di rimodulare il *quantum* dei compensi prededucibili spettanti all'OCC, in ragione delle considerazioni cui si rimanda, espresse nel medesimo decreto;

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto di essere ammessi alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 in relazione ad una complessiva esposizione debitoria di € € 190.977,83 costituita da: debiti personali di Surace Giuseppe – individuati in tributi (€ 5.960,36 + € 231,75); debito verso Sky Italia S.r.l. (€ 424,36); residuo prestito Fidelity S.p.a. (€ 5.417,95); residuo prestito Intesa Sanpaolo S.p.a. (€ 28.261,63); apertura credito intesa sanpaolo s.p.a. (€ 1.327,86); debito verso banca d'alba (€ 900,00); tributo verso comune di torino (€ 1.395,59); debito condominio, studio tecnico petrone (€ 3.993,20); debito vodafone italia s.p.a. (€ 866,17); debito fazzari gas s.r.l. (€ 700,77) + € 700,77) – debiti personali di Carrozza Erminia – tributi (€ 7.090,10 + € 415,68) debito verso Banco delle tre Venezie (€ 575,28); debito verso FinecoBank (€ 3,07); apertura di credito verso Intesa Sanpaolo (€ 8,71); prestito personale verso Fidelity S.p.a. (€ 6.263,64) – nonché debiti di entrambi i

coniugi – accensione sofferenza verso Banca d'Alba (€ 2.181,93); mutuo fondiario verso Banca d'Alba (€ 94.100,82) debito verso Casale Tramontana (€ 30.166,90);

rilevato che Il patrimonio immobiliare da liquidare, messo a disposizione dei creditori, alla luce dell'integrazione depositata in data 11.2.2022, è costituito da:

- Abitazione di tipo economico cat. A/3 sita a Torino (foglio 1122, part. 537; sub.15) diritto di proprietà 1/1 di Surace Giuseppe;
- Magazzino cat. C72 sito a Bagnara Calabria (Foglio 39; part. 385) diritto di proprietà 2/12 di Surace Giuseppe;
- Abitazione di tipo economico A/3 sita in Bagnara Calabria (RC) (foglio 38, part. 9, sub 1) diritto di proprietà 1/9 di Surace Giuseppe;
- Uliveto classe 2, sito in Bagnara Calabria (RC) foglio 39, part. 271; diritto di proprietà 2/12 di Surace Giuseppe;
- Seminativo classe 1, sito a Bagnara Calabria (RC) foglio 39; part. 271; diritto di proprietà 2/12 di Surace Giuseppe;
- Uliveto classe 2, sito a Bagnara Calabria (RC) foglio 39; part. 384; diritto di proprietà 2/12 di Surace Giuseppe;
- Seminativo classe 2, sito a Bagnara Calabria (RC) foglio 39; part. 384; diritto di proprietà 2/12 di Surace Giuseppe;
- Pascolo classe U, sito in Scilla (RC), Foglio 45, part. 151, diritto di proprietà di 1/9 di Surace Giuseppe;
- Uliveto classe 2, sito in Bagnara Calabria (RC), foglio 39; part. 270, diritto di proprietà 2/12 di Surace Giuseppe;
- Seminativo classe 1, sito a Bagnara Calabria (RC) foglio 39; part. 27; diritto di proprietà 2/12 di Surace Giuseppe;
- Autovettura – Peugeot 1007 – KM 100 – di Surace Giuseppe;
- Autovettura- Citroen C1 – di Carrozza Emilia;

rilevato, inoltre, che i ricorrenti mettono a disposizione la somma di € 100,00 mensili, per 4 anni che, alla luce del reddito mensile netto percepito, deve intendersi come il massimo dell'apporto ammissibile, per assicurare le

spese mensili di sostentamento, quantificate complessivamente per entrambi, in € 1.137,00;

osservato che dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi si evince:

che i ricorrenti si trovano in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

che non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo 1 della legge n. 3/2012;

che non hanno subito per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;

che non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad alcuno degli istituti di cui alla l. 3/2012;

considerato, inoltre, che nel ricorso sono illustrate le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte e che la medesima relazione dà infine atto della inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori e della completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che unitamente alla proposta è stato depositato, ai sensi dell'art. 9 della l. 3 /2012: l'elenco di tutti i creditori, di tutti i beni dell'istante con il relativo valore di stima e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione di fattibilità del piano, nonché delle spese occorrenti per il sostentamento corredate da certificato di stato di famiglia;

considerato, pertanto, che la documentazione fornita, anche alla luce delle integrazioni fornite in data 11.2.2022 su richiesta di questo giudice del 31.01.2022, deve dunque intendersi esaustiva.

osservato che l'importo destinato a ricoprire le spese prededucibili della procedura (OCC e avvocato) era stato originariamente individuato in € 16.202,26;

vista infine l'integrazione fornita dall'OCC in merito alla rideterminazione del proprio compenso in € 7.771,52 (pari ad € 6.370,10 + IVA) e ritenuta la congruità del medesimo, unitamente alle ulteriori spese prededucibili indicate nel piano, ad eccezione di quella prevista per l'attività liquidatoria, dovendo quest'ultima essere liquidata dal Giudice, previa istanza, al termine della procedura (art. 14 novies l. 3/2012) e sulla base dell'attivo liquidato;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Surace Giuseppe e Carrozza Erminia ex art. 14 ter legge n. 3/2012.

Nomina liquidatore il dr. Antonino Spanò;

Dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Ordina la pubblicazione del decreto (previa omissione della indicazione dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it) a cura del liquidatore;

Ordina la trascrizione del decreto nel rispetto delle forme di legge a cura dei liquidatori.

Fissa nella misura di € 1.137,00 mensili l'importo non compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) legge n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento personale e familiare dei ricorrenti;

Ordina ai ricorrenti il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Dispone che il liquidatore:

- proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;

- presenti il relativo rendiconto al termine delle operazioni;

dispone che i ricorrenti procedano tempestivamente alla trasmissione ai liquidatori degli importi monetari che andranno a percepire nella parte eccedente la misura del mantenimento come innanzi determinata.

Si comunichi ai debitori e al liquidatore.

Reggio Calabria, 22.2.2022

Il Giudice
dr.ssa Ambra Alvano

Data: 23 febbraio 2022, 10:43:51
Da: tribunale.reggiocalabria@civile.ptel.giustiziacert.it
A: nino.spano@legalmail.it
Oggetto: Tribunale di Reggio Calabria Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Allegati: IndiceBusta.xml (270 B)
Comunicazione.xml (1.4 KB)
22198618s.pdf.zip (287.4 KB)

Tribunale di Reggio Calabria.

--
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
Numero di Ruolo generale: 5/2021
Giudice: ALVANO AMBRA

Debitore: SURACE GIUSEPPE

Si da' atto che in data 23/02/2022 alle ore 10:43 il cancelliere LUCIA FRANCESCA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica nino.spano@legalmail.it della parte ANTONINO SPANO' il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 23/02/2022

Tipo Evento:

Oggetto: DECRETO DI APERTURA LIQUIDAZIONE E NOMINA LIQUIDATORE

Descrizione: DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE E NOMINA LIQUIDATORE SPANO' ANTONINO

Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 23/02/2022 10:43
Registrato da LUCIA FRANCESCA

--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012